

ATTO N. 403/BIS

Relazioni della III Commissione Consiliare Permanente

Relatore di maggioranza Presidente Eleonora Pace

Relatore di minoranza Consigliere Andrea Fora

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL


Disegno di legge
di iniziativa della Giunta regionale,

concernente

*“Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30
(Sistema integrato dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia)”*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 1 settembre 2020

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 1 settembre 2020




COMUNICAZIONE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente, nella seduta del 1 settembre 2020, ha esaminato in sede redigente l'atto n. 403 ed ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'atto medesimo ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento interno.

La Commissione ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Eleonora Pace e per la minoranza il Consigliere Andrea Fora.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 706 del 5 agosto 2020, concernente: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 6 agosto 2020 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in pari data con nota prot. n. 5401 (ATTO N. 403);

ATTESO che la III Commissione Consiliare permanente ha svolto l'esame dell'atto secondo il procedimento in sede redigente ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento interno;

VISTO il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso con deliberazione n. 23 nella seduta del 18 agosto 2020;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia);

VISTO il regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia);


VISTO l'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 12 (Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – Proroga di termini);

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Eleonora Pace e per la minoranza dal Consigliere Andrea Fora (ATTO N. 403/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari
e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti




DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia)”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
“Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia)”.
Art. 1
(Modificazioni all’art. 16)
1. Al comma 7-ter dell’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia) le parole: “al 31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2023”.
2. Al comma 7-quater dell’articolo 16 della l.r. 30/2005 le parole: “dall’approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dall’approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




RELAZIONE

Il presente Disegno di legge è diretto ai Comuni per concedere la proroga dei termini entro cui i soggetti gestori – sia pubblici che privati – hanno la facoltà di realizzare interventi di adeguamento delle strutture per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio regionale, nel rispetto della programmazione finanziaria degli investimenti prevista nel bilancio di previsione comunale.

Con la legge regionale 30/2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e il successivo regolamento regionale 13/2006 sono stati definiti i criteri generali e le modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi territoriali da parte dei Comuni. Con l’emanazione nel 2013 della Legge Regionale 1/2013 “Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi della prima infanzia)” è stato stabilito per i Comuni la facoltà di concedere, ai soggetti gestori dei servizi socio-educativi, un congruo termine – comunque non superiore a tre anni – per realizzare gli interventi di adeguamento, al fine di ottenere le autorizzazioni per il funzionamento dei servizi. Con legge regionale n. 12 del 3/08/2017, recante ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni di Leggi Regionali – proroga termini”, all’art. 2, rubricato “Ulteriori integrazioni e modificazioni alla Legge Regionale n. 30 del 22 dicembre 2005”, è stata prevista la proroga del termine degli eventuali adeguamenti a data non successiva al 31 agosto 2020.

I servizi socio-educativi per la prima infanzia, di fatto ormai parte integrante, ai sensi Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, concernente “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, di un sistema a carattere integrato finalizzato allo sviluppo e qualificazione dei servizi socio-educativi per l’intera fascia di età fino a 6 anni, rappresentano una delle priorità fondamentali per la Regione in vista della definitiva attuazione della normativa sopra richiamata e implementazione dei poli per l’infanzia su tutto il territorio regionale. Per la progressiva attuazione del Sistema, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca ha istituito un Fondo Nazionale per la ripartizione delle risorse finanziarie su base pluriennale al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all’art. 4, tra cui il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché accessibilità dei servizi socio-educativi per l’infanzia. In tal senso la Regione intensificherà anche il sistema di monitoraggio sulla corretta attuazione della legge regionale in oggetto e delle sue modifiche, in una logica di fattiva ed efficace collaborazione tra i diversi livelli istituzionali endoregionali.

Con la nota del 25.06.2020 dell’Assessore alla Scuola ed Edilizia Scolastica, Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, Benessere e Salute del Comune di Perugia e con la nota del 24.06.2020 a firma congiunta del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche educative



del Comune di Gubbio sono state evidenziate alcune criticità legate alla concessione delle autorizzazioni definitive dovute alle difficoltà connesse alla tempistica di trasformazione delle autorizzazioni temporanee in definitive, per cui, anche in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, tali Enti manifestano l'impossibilità di completare gli adeguamenti necessari per alcuni servizi, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva al funzionamento.

L'Amministrazione regionale intende pertanto nello specifico, sostituire:

- l'art. 16 comma 7-ter "non eccedente la data del 31 agosto 2020" con "non eccedente la data del 31 dicembre 2023";
- l'art. 16 comma 7-quater "entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018" con "entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021".